

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2719 del 30/05/2022
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E AD USO ANTI INCENDIO COMUNE: MINERBIO (BO) TITOLARE: CO.PRO.B. S.C.A. CODICE PRATICA N. BO11A0076/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2871 del 27/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta MAGGIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E AD USO ANTI INCENDIO

COMUNE: MINERBIO (BO)

TITOLARE: CO.PRO.B. S.C.A.

CODICE PRATICA N. BO11A0076/15RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 16335 del 15/12/2011 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna (procedimento BO11A0076), con la quale in sede di procedura di VIA avviata dalla Provincia di Bologna, con lettera Prot. 27324 del 21/02/2011 per l'impianto IPCC di produzione zucchero in comune di Minerbio, è stata rilasciata **alla ditta CO.PRO.B. S.C.A.**, CF:00292350378, con sede legale in comune di Minerbio, Via Mora, n. 56:

1. la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea da sei pozzi (denominati pozzi 2-5-6-7-8-9) ubicati sui terreni individuati nel NCT del comune di Minerbio, al Foglio 12, mappale 21 ed al Foglio 14, mappale 40, con scadenza al 31/12/2015, **alle seguenti condizioni:**

a) **con una portata massima di 66,29 l/s** per un volume complessivo annuo, massimo, derivabile di **778.900 mc fino al 31/12/2012 e di 672.100 mc fino al 31/12/2015;**

b) **ad uso industriale** di raffreddamento degli impianti di produzione energia e frigoriferi per la raffinazione dello zucchero greggio (da gennaio a giugno) e la trasformazione bieticola-saccarifera - produzione zucchero (dal 15 luglio al 15 novembre). I pozzi possono essere utilizzati solo nei

periodi di lavorazione suddetti. Nel periodo d'intercampaña, è consentito il prelievo da un solo pozzo, a rotazione tra quelli disponibili, per la manutenzione degli impianti. Il pozzo 2, invece, è in funzione tutto l'anno, a servizio di un impianto pilota per la produzione di bio plastiche;

c) **di rinnovo della concessione subordinato** alla verifica di raggiungimento dell'obiettivo di **un volume complessivo annuo, massimo, derivabile dai pozzi di 472.100 mc**, mediante le seguenti misure di risparmio idrico:

- modifica del circuito di raffreddamento dei cristallizzatori kkk che consente il riuso dell'acqua di raffreddamento in uscita dai turboalternatori;
- sostituzione del condensatore del gruppo frigorifero dell'impianto di raffreddamento dell'aria di condizionamento dello zucchero con uno analogo idoneo all'utilizzo dell'acqua di condensa raffreddata
- realizzazione di un circuito chiuso di raffreddamento con installazione di una nuova torre evaporativa e di un nuovo gruppo frigorifero;
- realizzazione di bacino di stoccaggio di circa 200.000 mc per il recupero e il riutilizzo dell'acqua utilizzata nella campagna bieticolo-saccarifera;

d) di restituzione dei reflui produttivi nello scolo Fossadone;

e) di monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici all'interno di ogni pozzo, fatta eccezione per il pozzo 2 e trasmissione ogni anno dei relativi dati all'amministrazione;

f) si presentare domanda di variante non sostanziale di chiusura del pozzo 2, entro il mese di gennaio 2012;

dato atto che:

- con **Determinazione n. 3599 del 21/03/2012** (procedimento BO11A0076/12VR01) è stata assentita la **variante non sostanziale di chiusura del pozzo 2** con contestuale riduzione del volume massimo di concessione a 772.900 mc fino al 31/12/2012 ed a 666.100 mc fino al 31/12/2015;

- con lettera Prot. n. PG.2014.77638 del 20/03/2014 è stato comunicato al concessionario di: a) procedere al monitoraggio piezometrico manuale dei pozzi 6 e 9 in alternativa a quello in continuo; b) di eliminare il vincolo temporale del periodo di prelievo di acqua dai pozzi per la raffinazione di zucchero greggio previsto da gennaio a giugno di ogni anno;

- con diversi provvedimenti della Provincia di Bologna di modifica della Delibera di Giunta Provinciale n°467 del 08/11/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPCC di produzione zucchero in comune di Minerbio, sono state approvate le misure di risparmio idrico previste nella concessione. In particolare, il progetto di riduzione dei prelievi idrici da pozzo di circa 200.000 mc/a mediante recupero di una parte delle acque reflue del ciclo produttivo e accumulo assieme alle acque superficiali consortili, derivate dal Canale Allacciante IV Circondario del Consorzio di Bonifica Renana, in un bacino di circa 100.000 mc, individuato nella ex vasca di depurazione n° 4. Le acque così accumulate vengono rilanciate e riutilizzate, previo trattamento, nelle varie fasi di produzione.

- con Determina n. 17964 del 03/12/2014 della DG Ambiente della Regione Emilia Romagna, in scadenza al 31/12/2023, è stata rilasciata al Consorzio di Bonifica Renana - ai sensi degli artt. 40 e 41 del RR 41/2001 - l'autorizzazione al prelievo dal Canale Allacciante IV Circondario, alimentato con acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo, per una portata massima di 33 l/s e un volume pari a 390.000 mc/anno, da destinare agli usi industriali della ditta Co.Pro.B. Soc. Coop. Agricola; con obbligo per la medesima di restituzione della risorsa nello scolo Fossadone con una portata non inferiore all'80% di quella derivata e con una qualità compatibile per le successive utilizzazioni;

vista l'istanza assunta agli atti di Regione Emilia Romagna al Prot. n. PG.2015.877357 del 17/12/2015 con la quale il concessionario ha chiesto **il rinnovo della concessione** (procedimento BO11A0076/15RN01) con una portata massima di 66,29 l/s e **con le varianti non sostanziali di: uso anti incendio e di diminuzione del volume massimo complessivo di prelievo annuale fino a 472.100 mc;**

vista la richiesta del concessionario assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/30897 del 2/02/2021 di **interruzione del monitoraggio piezometrico in continuo** a fronte dei risultati del dodicesimo anno consecutivo che evidenziano come il livello di falda tende sempre al riequilibrio al termine di ogni campagna di prelievo;

considerato che l'istanza è assoggettata al procedimento di rinnovo, con varianti, di concessione previsto dagli art.li 27 e 31 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione, mediante tutti i pozzi di prelievo:**

1. interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) il corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, caratterizzato: - da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; - da soggiacenza piezometrica (2010-2012) compresa tra -5/0 m da p.c. e trend negativo (2002-2012); - da subsidenza in miglioramento con valori di abbassamento del suolo compresi tra -5/-2,5 mm/a nel periodo 2006-2011 e tra -2,5/0 nel 2011-2016;

2. comporta un rischio ambientale (esclusione) ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *rilevante*, ma trattandosi di un rinnovo di un prelievo esistente può diventare compatibile (*repulsione*) rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di prescrizioni;

viste le relazioni di monitoraggio annuale inviate dal concessionario, dalle quali si desume che, nel periodo dal 2012 al 2021:

- i volumi di prelievo complessivi annuali sono sempre stati inferiori a quelli massimi fissati;

- il valore del livello piezometrico statico non ha subito variazioni negative nel periodo, con valori medi compresi tra 0/+5 m s.l.m. (quota media p.c. 8 m s.l.m.) e con ripristino ogni anno, alla fine di ogni periodo di utilizzazione, dei valori precedenti l'inizio dei prelievi;

dato atto che la ditta concessionaria, per quanto riguarda i consumi idrici e l'applicazione delle migliori tecnologie di risparmio idrico, è sottoposta a regime autorizzativo di Autorizzazione Integrata Ambientale e persegue/rispetta gli obiettivi fissati dalla Delibera di

Giunta Provinciale n°467 del 08/11/2011 e successive modifiche;

ritenuto, che sulla base degli esiti del periodo di monitoraggio piezometrico, dell'avvenuta riduzione del volume di prelievo annuale e del miglioramento della subsidenza, si possa assentire l'interruzione del monitoraggio piezometrico in continuo da tutti i pozzi e di sostituirlo con un monitoraggio piezometrico in continuo da uno solo dei pozzi, a scelta, preferibilmente da quello che per gestione aziendale sarà meno utilizzato nel corso dell'anno;

considerato che deve essere acquisito il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano di tutte le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (pozzi e vasca di accumulo dei reflui del ciclo produttivo e di acque consortili) nelle varie fasi del processo industriale di produzione alimentare di zucchero e di raffinazione di zucchero greggio, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;

ritenuto, pertanto, che nulla osta al rinnovo di concessione con una portata massima di 66,29 l/s per un volume massimo complessivo di prelievo annuale di 472.100 mc, ad uso industriale di produzione alimentare di zucchero e raffinazione di zucchero greggio e ad uso anti incendio, alle condizioni allegate al presente atto, tra cui, in particolare:

- di presentare entro il termine del 31/12/2022 **il parere di conformità all'uso consumo umano** ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;
- di effettuare il monitoraggio piezometrico in continuo, da un solo pozzo;
- di continuare il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo da ogni pozzo;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, gli usi di acque pubbliche concessi:

1) a servizio del processo industriale di produzione alimentare di zucchero e di raffinazione di zucchero greggio sono assimilati a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

2) di alimentazione dell'impianto anti incendio sono assimilati a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

considerato che, ai sensi dell'art.20 del RR 41/01, in caso di usi plurimi effettuati da una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso; e che nella fattispecie il canone più elevato è quello ad uso *industriale*;

verificato che il concessionario, per quanto riguarda il pagamento dei canoni di concessione pregressi:

- è in regola con i canoni fino al 2015, calcolati per un volume annuo previsto di 778.900 mc fino al 2012 e di 666.100 mc fino al 2015;

- ha versato un importo aggiuntivo di € 2.540,10 per i canoni 2016-2021, calcolati per un volume annuo previsto di 472.100 mc; tale importo è da scomputarsi dalle annualità 2022 e successive fino a esaurimento della cifra a credito;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 87,00;

- del canone 2022 pari a € 2.524,49, scomputato dagli importi versati in eccesso per le annualità precedenti;

- del deposito cauzionale di € 3717,00 già versato a garanzia della concessione rilasciata con Determinazione n. 16335 del 15/12/2011 (procedimento B011A0076);

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/89046 del 27/05/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla **ditta CO.PRO.B. S.C.A.**, CF:00292350378, con sede legale in comune di Minerbio, Via Mora, n. 56, **il rinnovo con varianti della concessione al**

prelievo di acque pubbliche sotterranee assentita con Determinazione n. n. 16335 del 15/12/2011, **alle seguenti condizioni:**

a) **da cinque pozzi** ubicati sui terreni individuati nel NCT del comune di Minerbio, al Foglio 12, mappale 21;

b) con una portata massima complessiva di **66,29 l/s** per un volume massimo complessivo di **472.100 mc/a**, ad **uso industriale** di produzione alimentare di zucchero e di raffinazione di zucchero greggio e ad **uso anti incendio**;

c) **di presentare entro il termine del 31/12/2022** il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano di tutte le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (pozzi e vasca di accumulo dei reflui del ciclo produttivo e di acque consortili di cui alla Determina n. 17964 del 03/12/2014 della DG Ambiente della Regione Emilia Romagna) nelle varie fasi di produzione alimentare di zucchero e di raffinazione di zucchero greggio, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;

d) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato**;

f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata

a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2.524,49;**

4) **di dare atto** che a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. n. 16335 del 15/12/2011, per i canoni pregressi 2016-2021, rispetto agli importi dovuti, **è stato corrisposto un importo aggiuntivo di € 2.540,10** a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento viene assegnato come **quota parte sulla annualità 2022, il cui canone ammonta a € 2.524,49;** mentre la parte residuale di € 15,61 sulla annualità 2023 il cui canone ammonta a € 2.524,49, e per la quale andrà pertanto versata solamente la somma di € 2058,88, fermo restando eventuali adeguamenti ISTAT;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato**

dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo del canone annuale di concessione 2022 non ha necessitato, ai sensi dell'art. 27 del RR n. 41/2001, di adeguamento dell'importo originariamente versato in data 02/12/2011 di € 3717,00, a garanzia, della concessione rilasciata con Determinazione n. 16335 del 15/12/2011 (procedimento B011A0076);

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di notificare la presente concessione a:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Dipartimento Sanità pubblica - Igiene Alimenti e Nutrizione;

- Arpae AAC Metropolitana - Unità Autorizzazione complesse ed Energia,

per gli aspetti di competenza;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla **ditta CO.PRO.B. S.C.A.**, CF:00292350378, con sede legale in comune di Minerbio, Via Mora, n. 56 (pratica BO11A0076/15RN01)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, **mediante cinque pozzi** in comune di Minerbio, come di seguito denominati, ubicati (Foglio e mappale dei terreni su cui insistono e coordinate geografiche UTM RER) e costituiti:

Pozzo 5 - Foglio 12, mappale 21; X:702019, Y:945481. Colonna di captazione in acciaio inox di profondità 330 m da p.c. e diametro 400-500 mm, con fenestrate da 265 a 286 m, da 301 a 307 m, da 315 a 324 m; elettropompa sommersa modello Caprari E8S64/5A, potenza 37 kw.

Pozzo 6 - Foglio 12, mappale 21; X:702103, Y:945415. Colonna di captazione in acciaio inox di profondità 334 m da p.c. e diametro 400-500 mm, con fenestrate da 250 a 289 m, da 300 a 308 m, da 320 a 328 m; elettropompa sommersa modello Caprari E8S64/5A, potenza 37 kw.

Pozzo 7 - Foglio 12, mappale 21; X:702084, Y:945679. Colonna di captazione in acciaio inox di profondità 330 m da p.c. e diametro 400-500 mm, con fenestrate da 265 a 285 m, da 300 a 307 m, da 312 a 325 m; elettropompa sommersa modello Caprari E8S64-8/5-W, potenza 37 kw.

Pozzo 8 - Foglio 12, mappale 21; X:702104, Y:945303. Colonna di captazione in acciaio inox di profondità 334 m da p.c. e diametro 400-500 mm, con fenestrate da 265 a 285 m, da 302 a 307 m, da 322 a 328 m; elettropompa sommersa modello Caprari E8S64-8/5-H, potenza 37 kw.

Pozzo 9 - Foglio 12, mappale 21; X:702056 Y:945312. Colonna di captazione in acciaio inox di profondità 336 m da p.c. e di diametro 400-500 mm, con fenestrate da 260 a 277 m, da 291 a 297 m, da 311 a 316 m; elettropompa sommersa modello Caprari E9S50/5A, potenza 30 kw.

B) tutti i pozzi sono dotati:

- di dispositivi di misura dei volumi di prelievo

- di foro sulla flangia della bocca pozzo provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

C) il prelievo è assentito **con una portata massima complessiva di 66,29 l/s per un volume massimo complessivo di 472.100 mc/a**, ad uso produzione alimentare di zucchero e di raffinazione di zucchero greggio e ad uso anti incendio. Tali usi sono assimilati rispettivamente all'uso *industriale* e all'uso *igienico* e *assimilati* di cui al comma 1, lettera c) e lettera f) dell'art.152 della LR 3/99;

D) i pozzi possono essere utilizzati per la produzione zucchero (trasformazione bieticola-saccarifera) soltanto dal 15 luglio al 15 novembre di ogni anno;

E) una parte delle acque reflue del ciclo produttivo sono recuperate e accumulate assieme alle acque superficiali consortili, derivate dal Canale Allacciante IV Circondario del Consorzio di Bonifica Renana, in un bacino di circa 100.000 mc, individuato nella ex vasca di depurazione n° 4. Le acque così accumulate vengono rilanciate e riutilizzate, previo trattamento, nelle varie fasi di produzione.

Le acque consortili sono utilizzate in virtù della Determina n. 17964 del 03/12/2014 della DG Ambiente della Regione Emilia Romagna, in scadenza al 31/12/2023, rilasciata al Consorzio di Bonifica Renana - ai sensi degli artt. 40 e 41 del RR 41/2001 - di autorizzazione al prelievo dal Canale Allacciante IV Circondario, alimentato con acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo, per una portata massima di 33 l/s e un volume pari a 390.000 mc/anno, da destinare agli usi industriali della ditta Co.Pro.B. Soc. Coop. Agricola; con obbligo per la medesima di restituzione della risorsa nello scolo Fossadone con una portata non inferiore all'80% di quella derivata e con una qualità compatibile per le successive utilizzazioni;

F) le acque reflue di produzione, non più utilizzabili, sono restituite nello scolo Fossadone nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:702140 Y:946130, antistante i terreni individuati nel NCT del comune di Minerbio al Foglio 12, mappali 231 e 232;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve:

- effettuare il monitoraggio del livello piezometrico, in continuo da uno dei pozzi, a scelta, preferibilmente da quello che per gestione aziendale viene meno utilizzato nel corso dell'anno;
- effettuare il monitoraggio dei volumi di prelievo annuali da ogni pozzo;
- trasmettere all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, una **Relazione Tecnica** contenente i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo annuali e di piezometria, rilevati nel corso dell'anno precedente. La **Relazione** (in formato digitale con i dati riportati tramite foglio elettronico editabile e l'elaborazione dei medesimi tramite diagrammi illustrativi tempo/piezometria/volume) illustra ed analizza i dati rilevati;
- **presentare entro il termine del 31/12/2022** il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano di tutte le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (pozzi e vasca di accumulo dei reflui del ciclo produttivo e di acque consortili di cui alla Determina n. 17964 del 03/12/2014 della DG Ambiente della Regione Emilia Romagna) nelle varie fasi di produzione alimentare di zucchero e di raffinazione di zucchero greggio, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;
- collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio locali e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può**

continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo

corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.